



Giunta Regionale della Campania

Decreto

Dipartimento:

GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

N°	Del	Dipart.	Direzione G.	Unità O.D.
38	23/02/2021	50	17	8

Oggetto:

Autorizzazione Integrata Ambientale nell'ambito del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale, per l'impianto IPPC 5.3.b da ubicare nel Comune di Acerra, loc. Pantano - Zona Industriale ASI.
Società New Green Fuel s.r.l.

Dichiarazione di conformità della copia cartacea:

Il presente documento, ai sensi del D.Lgs.vo 82/2005 e successive modificazioni è copia conforme cartacea del provvedimento originale in formato elettronico, firmato elettronicamente, conservato in banca dati della Regione Campania.

Estremi elettronici del documento:

Documento Primario : 8ADB49DC5E83DB64BF14AA243390EE2B7109228F

Allegato nr. 1 : 1834C7731F1B1974BB90BFB384A2D4475AC05A38

Allegato nr. 2 : 0FD86C7EC244F9B207DB30266605913F024AFF56

Frontespizio Allegato : 0EA9C34B641C4DB5281818B4210E371785399CBA



Giunta Regionale della Campania

DECRETO DIRIGENZIALE

DIRETTORE GENERALE/
DIRIGENTE UFFICIO/STRUTTURA

DIRIGENTE UNITA' OPERATIVA DIR. /
DIRIGENTE STAFF

Dott. Ramondo Antonio(interim)

DECRETO N°	DEL	DIREZ. GENERALE / UFFICIO / STRUTT.	UOD / STAFF
38	23/02/2021	17	8

Oggetto:

Autorizzazione Integrata Ambientale nell'ambito del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale, per l'impianto IPPC 5.3.b da ubicare nel Comune di Acerra, loc. Pantano - Zona Industriale ASI.

Societa' New Green Fuel s.r.l.

	Data registrazione	
	Data comunicazione al Presidente o Assessore al ramo	
	Data dell'invio al B.U.R.C.	
	Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Finanziarie (Entrate e Bilancio)	
	Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Strumentali (Sist. Informativi)	

IL DIRIGENTE

VISTI

- a. il D.Lgs 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i., recante “Norme in materia ambientale”, parte seconda, titolo III bis, in cui è stata trasfusa la normativa A.I.A. contenuta nel D.Lgs n. 59/05;
- b. l’art. 3, comma 3-bis, D.Lgs 152/2006 e s.m.i., ai sensi del quale sono a carico del gestore le spese occorrenti per i rilievi, accertamenti e sopralluoghi necessari all’istruttoria delle domande di Autorizzazione Integrata Ambientale e per i successivi controlli;
- c. il D.M. 24 aprile 2008 e il D.M. 58 del 06/03/2017, con cui sono state disciplinate le modalità, anche contabili, e le tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal D.Lgs 18 febbraio 2005, n. 59, vigente fino alla data di emanazione del decreto ministeriale di cui all’art. 33, comma 3-bis, D.Lgs 152/06 e s.m.i.;
- d. il regolamento n. 12, “Ordinamento Amministrativo della Giunta Regionale della Campania”, approvato con DGR 22 ottobre 2011, n. 612 e s.m.i.;
- e. la DGR 10 settembre 2012, n. 478 e s.m.i., che attribuisce la competenza in materia di A.I.A. alle UU.OO.DD. provinciali “Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti” della Direzione Generale per l’Ambiente e l’Ecosistema;
- f. il D.D. n. 925 del 06/12/2016 della Direzione Generale per l’Ambiente e l’Ecosistema - U.O.D.13 che ha aggiornato le linee guida A.I.A.;
- g. il D.D. n. 232 del 12/11/2019 della Direzione Generale Ciclo Integrato delle Acque e dei Rifiuti, Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali, con cui si prorogano fino al 31/12/2021 le convenzioni stipulate dalla Direzione Generale per l’Ambiente e l’Ecosistema con l’Università degli Studi del Sannio, la Seconda Università degli Studi di Napoli e l’Università degli Studi di Napoli “Parthenope” per assistenza tecnica nelle istruttorie A.I.A.;

PREMESSO

- a. che con nota del 08/05/2019, acquisita agli atti della Regione al prot. 290583 del 09/05/2019 la società New Green Fuel s.r.l. ha presentato, allo Staff 50.17.92 – Valutazioni Ambientali, istanza di Valutazione d’Impatto Ambientale, nell’ambito del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale, per la realizzazione di un impianto di produzione di biometano ottenuto dalla digestione anaerobica della frazione organica dei rifiuti e produzione di compost mediante trattamento biologico, da ubicare nel Comune di Acerra, loc. Pantano – Zona Industriale ASI;
- b. che all’istanza erano allegata, tra l’altro, la documentazione tecnica A.I.A. e la ricevuta di avvenuto versamento, a mezzo bonifico bancario, della tariffa istruttoria, pari a euro 11.700, nonché asseverazione della stessa ai sensi del D.M. 24/04/2008. La suddetta tariffa dovrà eventualmente essere integrata a seguito delle verifiche dell’Università “Parthenope” e/o in seguito ad apposito provvedimento della Regione Campania, ai sensi del D.M. 58/2017;
- c. che l’impianto di cui al punto precedente è soggetto all’Autorizzazione Integrata Ambientale, in quanto rientra nell’allegato VIII alla parte II D.Lgs. 152/06 e s.m.i. al punto 5.3.b;
- d. che a seguito della richiesta di integrazioni, prot. 302126 del 14.05.2019, da parte dello Staff 501792, il proponente, con nota acquisita al prot. regionale n. 0329326 del 24.05.2019 ha trasmesso integrazioni all’istanza;
- e. che con nota prot. reg. 349268 del 03.06.2019 e con successiva nota di parziale rettifica prot. reg. 380414 del 17.06.2019 è stata comunicata l’avvenuta pubblicazione della documentazione inerente l’istanza sulle pagine web dedicate alla VIA-VI-VAS indicando il termine entro cui verificare l’adeguatezza e la completezza della documentazione pubblicata e far pervenire eventuali richieste di perfezionamento;
- f. che, con nota prot. 456030 del 18.07.2019, lo Staff 501792 ha comunicato l’avvio del procedimento e la pubblicazione in data 3.06.2019 dell’avviso di cui all’art. 23, comma 1, lettera relativo alla procedura in oggetto, contrassegnata con il cup 8491. Con la stessa nota tutti gli

enti/amministrazioni in indirizzo sono stati invitati a far pervenire, ognuno per quanto di sua competenza, le proprie eventuali richieste di integrazioni nel merito dei contenuti della documentazione, entro i termini previsti dal D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;

g. che con nota prot. 0584747 del 01.10.2019 sono state trasmesse al proponente le richieste di integrazione e di chiarimenti avanzate, per gli aspetti di reciproca competenza, dai Soggetti coinvolti nel procedimento come di seguito indicati:

- nota del Comune di acerra trasmessa a mezzo pec in data 23.09.2019 ed acquisita al prot. reg. n. 0572409 del 26.09.2019;
- nota della UOD 08 Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti di Napoli trasmessa a mezzo pec in data 23.09.2019 e acquisita al prot. reg. n. 0564494 del 23.09.2019;
- nota dell'ARPAC trasmessa a mezzo pec in data 27.09.2019 e assunta al prot. reg. n. 0578458 del 30.09.2019;
- nota della UOD 08 Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti di Napoli prot. 0580663 del 30.09.2019 trasmessa a mezzo pec in data 30.09.2019 e presa in carico in data 01.10.2019.

Con la medesima nota, prot. 0584747 del 01.10.2019, è stato altresì richiesto al proponente New Green Fuel srl di trasmettere allo Staff 501792 e a tutti gli enti e le amministrazioni in indirizzo, entro trenta giorni dalla ricezione, la documentazione di puntuale riscontro alle integrazioni;

h. che con nota trasmessa a mezzo pec del 28.10.2019 ed acquisita al prot. reg. n. 0653348 del 29.10.2019 il proponente New Green Fuel s.r.l., considerato che le richieste di integrazioni pervenute richiedevano di integrare la documentazione presentata con studi ed approfondimenti tecnici di notevole complessità che avrebbero richiesto tempistiche superiori ai trenta giorni assegnati, ha chiesto, ai sensi dell'art. 27 bis la sospensione dei termini per la presentazione della documentazione integrativa per il periodo massimo previsto di centottanta giorni al fine di completare e rispondere correttamente a quanto richiesto dagli Enti e dalle Amministrazioni;

i. che con nota del 15.07.2020 pervenuta il 17.07.2020 e acquisita al protocollo regionale 349861 del 23.07.2020, la società New Green Fuel s.r.l. ha riscontrato la richiesta di integrazioni di cui alla nota 584747 del 01.10.2019.

RILEVATO

a. che nella Conferenza di Servizi, iniziata in data 15/10/2020 e conclusa in data 20/01/2021, i cui verbali si richiamano, è emerso quanto segue e sono stati espressi i seguenti pareri:

a1. il Comune di Acerra, per quanto riguarda gli aspetti urbanistici-edilizi non ha riscontrato motivi ostativi ma per i motivi di carattere ambientale che, a suo dire, comporterebbero inevitabilmente l'aggravio di una criticità già presente sul territorio ha espresso parere negativo al rilascio dell'autorizzazione;

a2. la Città Metropolitana di Napoli, con nota PEC prot. 108068 del 14/10/2020, ha comunicato di aver richiesto agli uffici delegati alla gestione dei rifiuti e alle bonifiche di esprimersi. L'ufficio gestione rifiuti ha comunicato che: *"dall'esame della documentazione visionata lo scrivente ufficio, per quanto di competenza, non ha alcuna osservazione da formulare". L'ufficio bonifiche non ha trasmesso alcuna considerazione"*;

a3. l'ASL NA2 Nord, con nota prot. 4632 del 18.12.2020 ha espresso parere favorevole;

a4. l'ARPAC Dipartimento Napoli, con pec del 31.12.2020, prot. 68384/2020 del 30/12/2020, ha espresso parere favorevole con prescrizioni. Con la stessa nota prot. 68384/2020 del 30/12/2020, ha espresso parere favorevole con prescrizioni sul Piano Preliminare per le Terre e Rocce da scavo;

a5. l'Ente Idrico Campano ha espresso parere favorevole con prescrizioni;

a6. Il Genio Civile di Napoli ha comunicato di aver completato le istruttorie delle dieci pratiche sismiche riguardanti gli edifici a servizio del complesso industriale. Le stesse sono state istruite ed approvate in Commissione sismica con parere favorevole in data 7 gennaio 2021, attualmente sono in corso le procedure per la restituzione delle predette pratiche con allegato parere alla New Green Fuel. Nel contempo le autorizzazioni saranno trasmesse allo STAFF 501792;

a7. la UOD 50.02.03 della Regione Campania, in riferimento al rilascio dell'Autorizzazione Unica in materia di Energia, ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 387/03, ha espresso parere favorevole con prescrizioni, limitatamente alle proprie competenze, fatti salvi i diritti di terzi, fatte salve le posizioni degli enti preposti alla tutela di interessi pubblici;

a8. l'ARPAC Direzione Generale, con nota del 08/01/2021, ha trasmesso istruttoria tecnica VIA e relativa proposta di parere favorevole con condizioni ambientali;

a9. l'Avv. Simona Brancaccio Dirigente dello Staff 501792, in qualità di autorità competente in materia di Valutazione di Impatto Ambientale, sulla scorta e per le motivazioni contenute nell'istruttoria svolta dall'ARPAC, nonché della proposta di parere resa dalla stessa nella scheda istruttoria trasmessa in data 8.01.2021 ha espresso parere favorevole di Valutazione di Impatto Ambientale al progetto, con condizioni ambientali;

a10. la UOD 50.17.08 della Regione Campania, sulla base dell'istruttoria svolta e tenuto conto del parere favorevole dell'Università degli Studi di Napoli "Parthenope" (che, in virtù di convenzione con la DG 50.17.00, da ultimo rinnovata con D.D. n. 232 del 12/11/2019, offre supporto tecnico scientifico in materia di A.I.A.), ha espresso parere favorevole con prescrizioni al rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, precisando quanto segue:

- l'eventuale rilascio dell'Autorizzazione Ambientale è subordinato al provvedimento favorevole di compatibilità ambientale;
- il rispetto delle condizioni ambientali riportate nel parere VIA non compete alla UOD 50.17.08;
- l'eventuale rilascio dell'AIA non esonera la ditta da tutti gli adempimenti relativi al procedimento di bonifica della falda;

a11. l'Ente d'Ambito NA1 ha espresso parere favorevole con condizioni;

a12. il Consorzio ASI di Napoli ha espresso parere favorevole con prescrizioni;

a13. i Vigili del Fuoco – Comando di Napoli, con nota prot. 11013 del 12.03.2020 hanno espresso parere favorevole con condizioni;

a14. l'ENAC con nota 4558-P del 15.01.2021 ha rilasciato, per gli aspetti aeronautici di competenza, il nulla osta alla realizzazione dell'impianto, con prescrizioni;

a15. l'Aeronautica Militare, con nota prot. n. 0042178 del 16/11/2020 ha espresso il parere favorevole alla realizzazione dell'opera, per gli aspetti di competenza e in relazione ai soli interessi di F.A.;

a16. la Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per l'area metropolitana di Napoli, con nota, prot. 15968 del 27.11.2020 ha comunicato che *"le aree oggetto di intervento non risultano essere di interesse paesaggistico e quindi non sono sottoposte al regime di tutela secondo il D.Lgs 42/2004 parte III."* *"Per quanto riguarda l'aspetto relativo alla tutela archeologica, considerata la localizzazione dell'intervento in area industriale e dal momento che agli atti di questo Ufficio risultano acquisiti studi recenti sull'area in questione, si richiede che prima dell'esecuzione dei lavori siano previste delle verifiche di indagine archeologica per valutare l'esistenza di preesistenze antiche potenzialmente interessate dalle opere di progetto;"*

a17. l'Avv. Simona Brancaccio in qualità di Rappresentante Unico della Regione Campania tenuto conto del parere favorevole con condizioni ambientali relativo al provvedimento di Valutazione di Impatto Ambientale, visto:

- il parere favorevole con prescrizioni al rilascio dell'Autorizzazione Unica in materia di energia reso dalla Dirigente della UOD 500203 della Regione Campania ;
- il parere favorevole con prescrizioni al rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale formulato dalla UOD 501708 Autorizzazioni ambientali e Rifiuti con nota prot. 5919 del 07.01.2021;
- il parere favorevole sopra reso al rilascio dell'Autorizzazione sismica da parte del Genio Civile di Napoli;
- il parere favorevole formulato dall'ASL NA 2 in relazione agli aspetti igienico-sanitari;
- il parere favorevole con prescrizioni sopra reso sul Piano Preliminare per le Terre e Rocce da Scavo,

ha confermato, nei limiti delle proprie competenze, il seguente parere univoco e vincolante: *favorevole con le indicazioni e prescrizioni formulate da tutti gli Uffici Regionali riportate nei pronunciamenti sopra elencati e tenuto conto delle precisazioni formulate nel presente resoconto, ferme restando le rispettive competenze;*

a18. il Rappresentante Unico delle Amministrazioni dello Stato preso atto della nota dell'Enac 4558-P del 15.01.2021 di rilascio del nulla osta con prescrizioni e sulla base del:

- parere favorevole con condizioni formulato dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Napoli
- parere favorevole dell'Aeronautica Militare;
- parere favorevole con prescrizioni formulato dalla Soprintendenza, così come confermato dalla dott.ssa Paola Aurino delegata nel corso della riunione del 8.01.2021,

ha confermato il seguente parere univoco e vincolante inerente il pronunciamento delle Amministrazioni dello Stato coinvolte nel procedimento: *parere favorevole all'esecuzione dell'opera ivi comprendendo le prescrizioni di cui ai pareri e nulla osta delle amministrazioni statali in atti formulate;*

b. Il Responsabile del Procedimento, ai sensi dell'art. 14 quater della L.241/90 e s.m.i., sulla base dei pareri agli atti, della posizione espressa dal Rappresentante Unico delle Amministrazioni dello Stato, dal Rappresentante della Regione Campania e delle posizioni prevalenti espresse dai Rappresentanti Unici delle Amministrazioni e degli Enti in seno alla Conferenza di Servizi, considerato:

- che la realizzazione dell'impianto previsto in progetto contribuisce alla riduzione del deficit impiantistico esistente in Campania relativamente alla dotazione di impianti per il trattamento della frazione organica dei rifiuti solidi urbani che ha determinato l'emanazione di una sentenza di condanna in sede comunitaria con conseguenti costi a carico della collettività ed al perseguimento degli obiettivi fissati in sede comunitaria, nazionale e regionale in materia di produzione di biocombustibili da fonti rinnovabili;
- che le motivazioni poste alla base del parere negativo relativo agli aspetti ambientali formulato da parte del Comune di Acerra sono state discusse nell'ambito dei lavori della Conferenza di Servizi;
- che le motivazioni poste alla base del parere negativo relativo agli aspetti ambientali formulato da parte del Comune di Acerra sono state valutate nell'ambito dell'istruttoria tecnica VIA condotta dall'ARPAC e trasmessa con pec del 8.01.2021, in particolare il paragrafo *"impatti cumulativi e sinergici in fase di cantiere e di esercizio"* riporta la seguente *valutazione "La valutazione degli impatti cumulativi presuppone la conoscenza delle emissioni degli impianti interessati all'area ovvero dei livelli di inquinanti presenti*

prima della costruzione dell'opera. Nello studio presentato, a corredo dell'istanza, sono stati considerati correttamente solo gli impianti ricadenti in un certo raggio, considerato che le emissioni di particolare interesse sono essenzialmente quelle odorigene che scaturiscono sempre da quote emissive piuttosto basse. Per tale motivo deve essere considerato corretto se non addirittura eccessiva la distanza di 1000 metri. I modelli di diffusione utilizzati in tali circostanze forniscono valori decisamente inferiori. Per quanto riguarda l'impatto dovuto ai mezzi circolanti il numero degli stessi e le modalità di accesso ci permettono di giudicarlo poco significativo. Inoltre nella proposta di parere favorevole con condizioni ambientali formulata dall'ARPAC, sulla scorta dell'istruttoria tecnica eseguita, si conclude: "Sono state valutate le emissioni derivanti dall'esercizio dell'impianto e quelle da attribuirsi al traffico prodotto dai mezzi che trasportano il materiale da sottoporre al processo. Sono state anche considerate le emissioni prodotte nella fase di costruzione dell'impianto. Ai fini di una valutazione delle emissioni da traffico sia nella fase di costruzione sia in quella di esercizio dell'impianto è stata effettuata, a cura della Società proponente, la valutazione del volume di traffico rispetto a quello attuale. Dai dati forniti dal proponente e ricavati da ANAS, si evince che rispettando i percorsi indicati nell'elaborato 22 "Stima del Traffico indotto", tale variazione non supera lo 0,5% ed è perciò lecito ritenerla "trascurabile". (...) "In fase di esercizio le uniche emissioni degne di considerazioni sono quelle relative alle sostanze odorigene. Si osserva che alla luce della documentazione in nostro possesso, nelle vicinanze non vi è alcun'altra sorgente di sostanze odorigene. Considerata l'altezza dell'emissioni dell'impianto la zona interessata alla ricaduta degli inquinanti risulta estremamente limitata e l'applicazione dei modelli di diffusione permette di valutare l'area interessata nelle peggiori condizioni atmosferiche nel raggio di 200-300 metri. Occorre evidenziare che entro tale raggio, per quanto a nostra conoscenza, non vi sono impianti che emettono sostanze odorigene. Pertanto in nessun modo per tali sostanze si può parlare di cumulo."

- che le valutazioni condotte in materia di valutazione di impatto ambientale, sulla scorta delle condizioni ambientali contenute nell'istruttoria tecnica dell'ARPAC e dei chiarimenti e delle integrazioni in seno alla Conferenza di Servizi, hanno portato a ritenere adeguati gli accorgimenti previsti al fine di eliminare o mitigare i possibili fattori di criticità ambientale connessi alla realizzazione dell'opera;
- l'assenza di altri pareri sfavorevoli inerenti il progetto;
- che il Comune di Acerra ha espresso parere favorevole ai fini urbanistici e per gli scarichi in pubblica fognatura;
- le prescrizioni e le condizioni ambientali impartite nei diversi pareri favorevoli;
- le misure di compensazione ambientale riportate nel parere della UOD 500203 della Regione Campania;
- che nell'ambito del parere del Comune di Acerra sebbene richieste in sede di conferenza non sono state indicate misure progettuali eventualmente necessarie ai fini dell'assenso,

ha ritenuto prevalenti le motivazioni alla base dei pronunciamenti favorevoli alla realizzazione del progetto espressi in sede di Conferenza di Servizi e, fermo restando quanto previsto dall'art. 6, comma 1, lettera e) della Legge 241/1990 e s.m.i., ha determinato la conclusione con esito favorevole della Conferenza di Servizi in ordine al rilascio del provvedimento autorizzatorio unico regionale ai sensi dell'art. 27 bis del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. con le condizioni ambientali e obblighi espressi a mezzo dei pareri esposti.

CONSIDERATO che il parere negativo del Comune di Acerra (NA), oltre che per quanto già evidenziato dal responsabile del Procedimento in Conferenza di Servizi, non può essere

considerato ostativo al rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, come previsto dalla normativa vigente e da consolidata giurisprudenza, per i seguenti motivi:

- le motivazioni sono basate su valutazioni di elementi teorici, non concretamente correlati e quantificati rispetto all'impianto in oggetto, quindi aspecifici e non adeguatamente circostanziati per le finalità del procedimento istruttorio che deve basarsi su dati ed elementi certi, evitando che le valutazioni degli Enti chiamati ad esprimersi siano fondate su presupposti astratti e non quantificabili. In altre parole il sopraccitato parere, per gli aspetti ambientali, rappresenta un mero dissenso di massima e come tale non considerabile nel procedimento in esame;
- gli aspetti ambientali, oltre che nell'ambito dell'istruttoria VIA, sono stati valutati ai fini del rilascio dell'AIA, sia in Conferenza di Servizi che in appositi tavoli tecnici tenuti presso la UOD 50.17.08 e su di essi si sono pronunciati favorevolmente tutti gli enti tecnici competenti, nonché l'Università degli Studi di Napoli "Parthenope" in qualità di consulente tecnico-scientifico della UOD Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti di Napoli.

CONSIDERATO ALTRESI'

a. che l'Università degli Studi di Napoli "Parthenope", con nota PEC del 06/02/2021, acquisita al prot. 72851 del 10/02/2021, ha trasmesso alla scrivente UOD 50.17.08 il Rapporto Tecnico definitivo che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e che consta del rapporto tecnico dell'impianto di pag. 89 e del piano di monitoraggio e controllo di pag.62;

b. che con nella seduta di Conferenza di Servizi, tenutasi presso la UOD 50.17.08 in data 01/10/2020 e finalizzata all'approvazione dell' *"Analisi di Rischio ai sensi del D.Lgs 152/06 per parte delle Aree a Vendere ubicate nell'Ex sito NGP, FO 27 particella 587"*, presentato da New Green Fuel s.r.l. ai sensi dell'art. 242 del D.L. vo 152106" è emerso quanto segue:

- *"Il Responsabile del Procedimento, evidenzia che lo studio "analisi di rischio sito specifica" è stato condotto solo sulla matrice ambientale "acqua" in quanto come da parere di "Validazione" ArpaC della campagna di attuazione del Piano di Caratterizzazione, eseguito dalla Green Fuel s.r.l., tutti i valori degli analiti indagati sulla matrice "Suolo" presentato valori inferiori alle CSC per i siti ad uso commerciale e industriale come da Tab I colonna "B" allegato 5 titolo V Parte IV del D.Lgs 152/06. In definitiva visto che il parere di validazione di ArpaC conferma il non superamento delle CSC di tutti gli analiti investigati per la matrice "Suolo", lo stesso si intende, in attesa della definitiva risoluzione della procedura di bonifica, restituito agli usi consentiti dal vigente piano urbanistico Comunale";*
- *"L'ArpaC esprime parere favorevole in riferimento al Rischio Sanitario, in particolare evidenzia che il Rischio per il "bersaglio" lavoratore in situ, ossia il rischio antropico proveniente dalla contaminazione in falda è accettabile. In merito al rischio di tipo Ambientale, la presenza in falda di contaminanti non volatili, è da considerarsi esclusivamente al rispetto delle CSC al POC (punto di conformità).*

Il parere continua escludendo la contaminazione da manganese sulla scorta dei valori di fondo stabiliti con DD. 230 del 31/07/2020.

Per i restanti analiti: Arsenico e 1, 1-Dicloroetilene, Arpa C ritiene che la Società possa procedere attraverso uno studio dettagliato per l'individuazione della natura e/o origine degli stessi, oppure attuare direttamente interventi di bonifica.

La Società, in ossequio alle prescrizioni impartite dal parere di ARP AC, in considerazione del livello minimo dei superamenti riscontrati, e, che i superamenti per gli

analiti che restituiscono rischio ambientale cioè Arsenico e 1,1 - Dicloroetilene possono essere, per . l'Arsenico ricondotto a valore di fondo naturale e per il 1,1 - Dicloroetilene legato ad una contaminazione diffusa in area vasta in particolare presente nel sito EX NGP. Pertanto propone un piano di monitoraggio delle acque di falda di durata biennale degli analiti, con campionamenti trimestrali. A tal fine richiede sin d'ora la possibilità di poter accedere alla banca dati ARP AC relativa ai procedimenti di caratterizzazione e di analisi di rischio nell'area EX NGP al fine di poter disporre di un maggior numero di dati e informazioni. La Conferenza dei Servizi concorda con quanto dichiarato dal Ing. Giuseppe De Masi, e resta in attesa delle determinazioni analitiche dello svolgimento della Campagna di monitoraggio, finalizzata all'individuazione della natura ed origine degli stessi, a tal proposito si stabilisce che il contraddittorio del Monitoraggio delle acque di falda proposto dovrà essere minimo semestrale”;

c. che con D.D. n. 46 del 06/02/2021, lo Staff 501792 – Valutazioni Ambientali ha espresso parere favorevole di Valutazione d’Impatto Ambientale alla realizzazione dell’impianto;

DATO ATTO

a. che in data 15/02/2021 è stata richiesta comunicazione antimafia, tramite la Banca Dati Nazionale unica per la documentazione Antimafia (BDNA);

b. che la società ha trasmesso la documentazione di cui alla legge regionale 29 dicembre 2018, n. 59.

RITENUTO di rilasciare, conformemente alle risultanze istruttorie di cui alla Conferenza di Servizi e in base ai pareri ivi espressi e per quanto considerato, l’Autorizzazione Integrata Ambientale alla società New Green Fuel s.r.l., per l’impianto IPPC 5.3.b di produzione di biometano ottenuto dalla digestione anaerobica della frazione organica dei rifiuti e produzione di compost mediante trattamento biologico, da ubicare nel Comune di Acerra, loc. Pantano – Zona Industriale ASI;

Sulla base dell’istruttoria effettuata, avvalendosi del supporto tecnico dell’ Università degli Studi di Napoli “Parthenope”, su proposta di adozione del presente provvedimento del responsabile del procedimento – dott. Berardino Limone, che attesta che, in capo a se stesso non sussistono, ai sensi della vigente normativa in materia, situazioni di conflitto di interessi in atto o potenziali,

DECRETA

per quanto esposto in narrativa, che s’intende qui integralmente trascritto e confermato

1. **di rilasciare**, conformemente alle risultanze istruttorie di cui alla Conferenza di Servizi e in base ai pareri ivi espressi e per quanto considerato, l’Autorizzazione Integrata Ambientale alla società New Green Fuel s.r.l., per l’impianto IPPC 5.3.b di produzione di biometano ottenuto dalla digestione anaerobica della frazione organica dei rifiuti e produzione di compost mediante trattamento biologico, da ubicare nel Comune di Acerra, loc. Pantano – Zona Industriale ASI;

2. **di precisare** che la presente autorizzazione è rilasciata sulla base della documentazione progettuale allegata all’istanza presentata dalla società New Green Fuel s.r.l., acquisita al prot. 290583 del 09/05/2019 e delle successive integrazioni, nonché degli esiti della Conferenza di Servizi, delle risultanze istruttorie e dei pareri degli Enti;

3. **di precisare** che l’Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata col presente provvedimento, ai sensi dell’art. 29 quater comma 11 D.Lgs. 152/06 e s.m.i., sostituisce ad ogni effetto le autorizzazioni riportate nell’elenco dell’Allegato IX alla Parte Seconda;

4. **di precisare** che il gestore nell'esercizio dell'impianto di cui al punto 1 dovrà rispettare tutto quanto indicato nell'allegato rapporto tecnico dell'Università degli Studi di Napoli "Parthenope", a firma del Prof. Raffaele Cioffi e del Prof. Antonio Forcina, costituente parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, nonché adeguarlo alle prescrizioni ivi contenute, finalizzate ad assicurare un elevato livello di protezione ambientale e dovrà garantire quanto segue:

3.1 per le emissioni in atmosfera il non superamento del limite obiettivo pari all'80% dei limiti imposti dall'allegato VI alla parte quinta del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 s.m.i. e dal D.M. 25 agosto 2000, nonché dalla DGRC 5 agosto 1992, n. 4102 e dalla DGRC 243/15;

3.1.1. eventuali superamenti dei su indicati valori, contenuti sempre ed inderogabilmente nei limiti di legge, vanno giustificati e segnalati tempestivamente a questo Settore e all'ARPAC, indicando, altresì, le tecniche che si intendono adottare per rientrare nei valori emissivi dichiarati. I tempi di rientro non devono superare i 60 giorni solari dalla data di rilevamento del superamento;

3.1.2 la società dovrà inoltre attenersi a tutto quanto previsto al punto E1 del Rapporto Tecnico allegato al presente provvedimento e nel Piano di Monitoraggio e Controllo;

3.2 per l'acustica ambientale il rispetto dei valori limite - con riferimento al Piano di Zonizzazione Acustica, approvato dal Comune di Acerra, con Deliberazione n.7 del 10/08/2011 ed alla legge 447/1995, in relazione alla classe acustica di appartenenza dell'impianto e dei ricettori sensibili individuati - nonché di tutto quanto previsto al punto E.3 del Rapporto Tecnico allegato al presente provvedimento e nel Piano di Monitoraggio e Controllo;

3.3 per gli scarichi idrici il rispetto dei parametri previsti dal D.Lgs. 152/06 Parte III All.5 Tab.3 scarico in corpo idrico superficiale, nonché di tutto quanto previsto al punto E.2 del Rapporto Tecnico allegato al presente provvedimento e nel Piano di Monitoraggio e Controllo;

5. **di precisare** che la presente autorizzazione non esonera la società da tutti gli obblighi previsti dal D.Lgs. 152/06 e s.m.i., in presenza di contaminazioni del sito, pertanto, a pena di decadenza del presente provvedimento, la New Green Fuel s.r.l. dovrà attuare tutto quanto previsto dall'art. 242 D.Lgs. 152/06 e s.m.i., così come stabilito nel verbale della seduta di Conferenza di Servizi del 01/10/2020, finalizzata all'approvazione dell' *"Analisi di Rischio ai sensi del D.Lgs 152/06 per parte delle Aree a Vendere ubicate nell'Ex sito NGP, FO 27 particella 587"*, presentato da New Green Fuel s.r.l. ai sensi dell'art. 242 del D.L. vo 152/06", nonché i successivi adempimenti indicati dalla UOD 50.17.08 e/o dagli altri Enti competenti;

6. **di precisare** che il gestore dell'impianto dovrà effettuare i controlli delle emissioni per le varie matrici ambientali inquinanti secondo le modalità e la tempistica indicate nel piano di monitoraggio e controllo allegato al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante e sostanziale, nonché effettuare specifici controlli, ogni due anni per le acque sotterranee e ogni cinque anni per il suolo. Ai sensi dell'art. 29 sexies comma 6 bis D.L.gs 152/06. L'ARPAC dovrà effettuare i controlli previsti nel rapporto tecnico e gli accertamenti di cui all'art. 29 decies comma 3 secondo la tempistica indicata nell'allegato Piano di Monitoraggio;

7. **di precisare**, in relazione all'esercizio dell'impianto, che il gestore è responsabile unico della conformità di quanto complessivamente dichiarato in atti, sia allegati all'istanza sia successivamente integrati, nonché per eventuali danni arrecati a terzi o all'ambiente;

8. **di precisare** che la presente autorizzazione, non esonera la Ditta, dal conseguimento di ogni altro provvedimento autorizzativo, concessione, permesso a costruire, parere, nulla osta di competenza di altre Autorità, previsti dalla normativa vigente, per la realizzazione e l'esercizio dell'attività in questione, se non sostituito dall'A.I.A.;

9. **di precisare** che le modalità operative e di sicurezza che verranno adottate per la gestione dello stoccaggio, dovranno essere conformi alle prescrizioni previste dalla Delibera della Giunta Regionale della Campania. n. 8 del 15/01/2019 e dal D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;

10. **di precisare** che la società ha trasmesso gli esiti della procedura di screening di cui al D.M. 272/2010 e s.m.i. nelle cui conclusioni si riporta che in gestione ordinaria e straordinaria dell'impianto, relativamente alle sostanze pericolose, non si identificano rischi di contaminazione di suolo e acque sotterranee.

Pertanto la società ritiene che tale comparto impiantistico non sia soggetto alla redazione della relazione di riferimento, di cui all'art. 5, comma 1, lettera v-bis), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e quindi che non si debba procedere alla redazione della relazione di riferimento. Verifiche in sito di quanto argomentato a sostegno di quanto dichiarato dalla società dovranno essere effettuate dall'ente di controllo di cui all'articolo 29-decies, comma 3, del D.lgs. 152/06, nell'ambito degli ordinari controlli delle AIA, nel triennio successivo alla citata dichiarazione;

11. **di precisare** che, prima dell'inizio dei lavori per la realizzazione dell'impianto, secondo il progetto autorizzato con il presente provvedimento, la società è obbligata a presentare a questa U.O.D., apposita polizza fideiussoria, a beneficio del Presidente pro tempore della Regione Campania, a garanzia di eventuali danni all'ambiente che possano verificarsi nel corso dell'attività svolta. La polizza deve essere calcolata secondo quanto previsto dall'allegato 1 della D.G.R. n. 8 del 15/01/2019, deve espressamente prevedere la rinuncia al beneficio della prima escussione, ai sensi dell'art. 1944 del C.C. e deve essere rilasciata da istituto bancario o da primaria compagnia di assicurazione;

12. **di prescrivere** che la società completi i lavori per adeguare l'impianto all'Autorizzazione Integrata Ambientale, entro diciotto mesi dal rilascio del presente provvedimento, dandone comunicazione a questa UOD. Alla comunicazione di fine lavori dovrà essere allegata perizia giurata a firma di tecnico abilitato, attestante che i lavori sono stati realizzati conformemente al progetto approvato e a tutte le prescrizioni di cui al presente provvedimento. L'ARPAC, in occasione del primo sopralluogo dovrà verificare la conformità dell'impianto al progetto approvato e alle prescrizioni di cui al presente provvedimento, nonché alle BAT di settore;

13. **di prescrivere** che la società adegui l'impianto alle prescrizioni di prevenzione antincendio di cui alla D.G.R. n. 223 del 20/05/2019, prima della comunicazione di cui al punto 15. del presente provvedimento. La società dovrà attenersi tassativamente alle quantità di rifiuti massime stoccabili e/o trattabili nell'impianto, eventualmente prescritte dai VV.FF. e dalla succitata D.G.R. 223/2019, anche qualora queste ultime risultassero inferiori a quelle autorizzate con il presente provvedimento. L'inadempimento alla presente prescrizione, entro i termini previsti, comporta la revoca dell'autorizzazione;

14. **di prescrivere** che, prima di dare esecuzione a quanto autorizzato col presente provvedimento, il gestore trasmetta, al Prefetto territorialmente competente e a questa UOD, il "Piano di emergenza interna", ai sensi della legge 1 dicembre 2018, n. 132;

15. **di prescrivere** che il gestore, ai sensi dell'art. 29 decies comma 1 D.Lgs. 152/06 e s.m.i., prima di dare attuazione a quanto previsto dall'Autorizzazione Integrata Ambientale, ne dia comunicazione all'autorità competente;

16. **di precisare** che, entro sei mesi dal rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale, la società dovrà formalizzare l'atto di acquisto del sito su cui sarà realizzato l'impianto;

17. **di dare atto** che la presente autorizzazione, salvo riesame anticipato disposto dall'autorità competente, ha validità fino a un anno prima della scadenza della polizza fideiussoria di cui al punto 11. e decadrà automaticamente in caso di mancato rinnovo. La validità dell'autorizzazione potrà essere confermata a quanto previsto dall'art. 29 octies comma 9

D.Lgs. 152/06 e s.m.i., con apposito provvedimento di questa UOD, previo adeguamento della garanzia finanziaria;

18. **di dare atto** che il presente provvedimento perderà efficacia, in caso d'informativa antimafia positiva;

19. **di demandare** all'A.R.P.A.C. l'esecuzione dei controlli ambientali relativi al rispetto delle condizioni dell'A.I.A., previsti dall'art. 29-decies, comma 3, D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., secondo la tempistica indicata nell'allegato Piano di monitoraggio e controllo;

20. **di precisare** che i controlli, anche di tipo documentale, di cui all'art. 28 comma 1 e 2 D.Lgs. 152/06 e s.m.i. - ottemperanza delle condizioni ambientali contenute nel provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA o nel provvedimento di VIA e nel P.A.U.R. – così come previsto dalla normativa vigente e ribadito in Conferenza di Servizi, non sono di competenza della scrivente UOD 50.17.08, in quanto l'ufficio competente in materia di valutazioni ambientali è lo Staff 50.17.92;

21. **di precisare** che le tariffe di controllo A.I.A. dovranno essere versate secondo le indicazioni di seguito riportate:

- entro il 31 gennaio di ogni anno, anche in mancanza di controlli in loco, nella misura minima prevista dal D.M. 58/2017 e dalla D.G.R. n. 43 del 09/02/2021;
- i gestori di nuovi impianti dovranno versare la suddetta tariffa prima della comunicazione prevista dall'art. 29 decies comma 1 D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- per le attività di controllo di competenza dell'ARPAC, l'importo della tariffa sarà determinato sulla base del D.M. 58/2017 e dell'allegato A alla citata D.G.R. 43/2021;
- ai sensi dell'art. 6 comma 1 lettera c) del D.M. 58/2017, per i controlli in loco la tariffa dovrà essere versata entro 60 giorni dalla notifica della relazione di cui all'articolo 29 -decies , comma 5, del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;

22. **di precisare** che le suddette somme dovranno essere versate sul c/c postale n.21965181 intestato a Regione Campania – Servizio Tesoreria – Napoli, oppure tramite bonifico bancario sull' IBAN IT38 V030 6903 4961 0000 0046 030, con la seguente causale: "tariffa controllo AIA" e la società dovrà trasmettere in originale a questa UOD, e in copia all'ARPAC, la ricevuta del versamento della somma di cui al punto precedente;

23. **di precisare** che la società ha l'obbligo di comunicare a questa UOD, al Comune di Acerra (NA), nonché all'ARPAC i dati relativi ai controlli delle emissioni richiesti con la presente autorizzazione;

24. **di dare atto** che qualora la società intenda effettuare modifiche all'impianto autorizzato, ovvero intervengano variazioni nella titolarità della gestione dell'impianto, il gestore dovrà comunicarlo a questa UOD, ai sensi dell'art. 29 nonies D. Lgs. 152/06;

25. **di dare atto** che, ai sensi dell'art. 29 decies, comma 2 D.Lgs. 152/06, sarà messa a disposizione del pubblico, presso gli uffici e/o sul sito web di questa UOD, la presente Autorizzazione Integrata Ambientale nonché aggiornamenti della stessa e i risultati del controllo delle emissioni;

26. **di dare atto** che, per quanto non espressamente riportato nel presente atto, è fatto obbligo al gestore di attenersi a quanto previsto dal D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., nonché alla normativa regionale e alle pertinenti MM.TT.DD. di settore;

27. **di notificare** il presente provvedimento alla New Green Fuel s.r.l.;

28. **di trasmettere** il presente provvedimento a tutti i soggetti partecipanti alla Conferenza di Servizi;

29. **di inviare** il presente provvedimento alla Segreteria della Giunta Regionale della Campania e al Portale Regionale per la pubblicazione nella sezione “Regione Campania Casa di Vetro”.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nei rispettivi termini di sessanta e centoventi giorni dalla data di notifica dello stesso.

Dott. Antonio Ramondo